



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/13, (UE) n. 1301/13, (UE) n. 1303/13, (UE) n. 1304/13, (UE) n. 1309/13, (UE) n. 1316/13, (UE) n. 223/14, (UE) n. 283/14 e la decisione n. 541/14/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/12;

VISTO il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del suddetto trattato;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi europei per il periodo 2014-2020, adottato con decisione della Commissione Europea C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO) approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successivamente oggetto di riprogrammazioni approvate con decisione della Commissione Europea C(2017) n. 8927 del 18 dicembre 2017 e decisione della Commissione Europea C(2018) n. 9099 del 19 dicembre 2018;

CONSIDERATO che il PON SPAO prevede, nell'ambito dell'Asse prioritario 1 "*Occupazione*", le priorità di investimento 8i "*L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale*" e 8ii "*L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani*";

VISTA la Legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella Legge 236 del 17 luglio 1993 recante "*Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione*", che all'art. 9, comma 5, istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale;

VISTO l'articolo 1, comma 242, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'art.1 disciplina i criteri di cofinanziamento

dei Programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento e gli interventi complementari rispetto ai Programmi cofinanziati dai fondi strutturali;

VISTO in particolare, il comma 242 dell'articolo 1 della sopracitata Legge 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto il finanziamento dei Programmi di Azione e Coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5 della Legge n. 183/1987;

VISTA la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 concernente *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014/2020”*;

VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 concernente *“Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*;

VISTA la Delibera CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Complementare *“Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione”* 2014 – 2020 (POC SPAO) finanziato dal Fondo di Rotazione per l'attuazione delle Politiche Comunitarie, ex art. 5 della Legge 16 aprile 1987 n. 183 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”* ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;

VISTO in particolare, l'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e l'art. 9, comma 2, del DPCM del 13 aprile 2016, che stabiliscono il subentro dell'ANPAL, nella titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con protocollo n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO l'art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 150/2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 365 del 15 novembre 2016 che disciplina i rapporti giuridici tra l'ANPAL, in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del PON SPAO, e l'INPS, in qualità di Organismo Intermedio;

VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante “*Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017 recante la definizione di “*lavoratori svantaggiati*” in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

VISTO l'articolo 1 comma 247 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 il quale prevede nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

VISTO l'articolo 1 bis del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in Legge 9 agosto 2018, n. 96 il quale prevede che, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, venga riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali, per un periodo massimo di trentasei mesi;

CONSIDERATO che l'elevato tasso di disoccupazione che caratterizza le Regioni del Mezzogiorno rende necessario introdurre un incentivo che favorisca le assunzioni di persone, con particolare riferimento ai giovani con difficoltà di accesso all'occupazione;

DECRETA

Articolo 1

Principi generali

1. È istituito l'*Incentivo Occupazione Sviluppo Sud*, la cui gestione della misura è affidata all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in qualità di Organismo Intermedio.
2. Con cadenza mensile l'INPS comunica all'ANPAL i dati relativi agli importi prenotati ed erogati per l'incentivo in parola e il saldo disponibile.

Articolo 2

Destinatari dell'incentivo

1. Ai datori di lavoro privati che assumano, nel periodo compreso tra il 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019, persone con le caratteristiche di cui al successivo comma 2, spetta un incentivo il cui importo è definito ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.
2. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano persone disoccupate ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. n. 150/2015, e dell'art. 4, comma 15-quater del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019), in possesso delle seguenti caratteristiche:
 - a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età;
 - b) lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

Articolo 3

Ambito territoriale di ammissibilità

1. L'incentivo spetta esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l'assunzione, sia ubicata nelle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

2. In caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori dalle Regioni di cui al comma 1, l'incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.

Articolo 4

Tipologie contrattuali incentivate

1. L'incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
 - a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
 - b) contratto di apprendistato professionalizzante.
2. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.
3. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato; per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione di cui all'art. 2 comma 2 del presente decreto.
4. Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
5. L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Articolo 5

Importo dell'incentivo

1. L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
2. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
3. L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.

Articolo 6

Compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di stato

1. L'incentivo di cui al presente decreto è fruito alternativamente, nel rispetto delle seguenti regole:
 - a) nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";
 - b) oltre i limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013, alle condizioni previste dall'articolo 7.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, in caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato in regime "*de minimis*", l'INPS provvede alla revoca dell'incentivo, con applicazione delle sanzioni civili di legge.

Articolo 7

Fruizione dell'incentivo oltre i limiti del regime "*de minimis*"

1. Gli incentivi di cui al presente decreto in alternativa al regime "*de minimis*" di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, possono essere fruiti alle condizioni previste dai commi seguenti, conformemente alla disciplina del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014.
2. L'incentivo può essere fruito qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 4.
3. Ai fini di cui al comma 2, ed ai sensi dell'art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l'incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l'assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata, secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 150/2015.
4. Il requisito dell'incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione

- volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
5. L'incentivo di cui al presente decreto è riconosciuto nei limiti dell'intensità massima di aiuto previsti dall'articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014.
 6. Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni di età, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito di cui al comma 2, ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2018);
 - b) il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
 - c) il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - d) il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 335 del 10 novembre 2017 di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.
 7. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ed all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), sulla base delle rispettive competenze.

Articolo 8

Cumulabilità con altri incentivi

1. L'incentivo è cumulabile con l'incentivo previsto dall'art. 8 del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019.
2. L'incentivo è inoltre cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile, previsto dall'art. 1 bis del Decreto Legge 12 luglio 2018, n.

87, convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n.96, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

3. L'incentivo è inoltre cumulabile, nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di stato, con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.

Articolo 9

Procedimento di ammissione all'incentivo

1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'INPS esclusivamente attraverso l'apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall'INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall'Istituto a seguito della pubblicazione del presente decreto.
2. L'INPS effettua le seguenti operazioni:
 - a) determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
 - b) verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all'incentivo;
 - c) accerta la disponibilità residua delle risorse;
 - d) comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l'avvenuta prenotazione dell'importo dell'incentivo in favore del datore di lavoro.
3. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l'assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
4. A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

Articolo 10

Autorizzazione dell'incentivo e limiti di spesa

1. L'INPS autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse disponibili previste dall'articolo 12, sulla base di una stima previsionale del costo legato ad ogni assunzione agevolata.
2. Il beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare.
3. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell'istanza preliminare, l'INPS autorizza il beneficio secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Articolo 11

Dotazione finanziaria

1. La gestione della misura da parte dell'INPS avviene nel limite complessivo di spesa pari a 120 milioni di euro che graveranno sul Programma operativo nazionale "*Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione*" (SPAO) e sul Programma Operativo Complementare "*Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione*" 2014 – 2020 (POC SPAO).

Articolo 12

Disposizioni finali

1. La disciplina dei rapporti tra l'ANPAL e l'INPS, nonché dei reciproci obblighi, è definita dal Decreto Direttoriale n. 365 del 15 novembre 2016.
2. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet dell'ANPAL www.anpal.gov.it.

Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)